

**ATTO N. DD 1183**

**DEL 14/03/2023**

**Rep. di struttura DD-TA2 N. 184**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

**OGGETTO:** D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – Domande di B. ENERGIE S.r.l. di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Germanasca in Comune di Prali e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del relativo nuovo impianto idroelettrico in Comune di Prali (n. pr. 92/36). Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi. Rigetto e archiviazione delle domande.

#### **Premesso che:**

con istanza pervenuta in data 18/9/2018 B. Energie S.r.l. (PIVA n. 03739130049) ha presentato, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., domanda di concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca in Comune di Prali ad uso energetico in misura di 2.000 l/s massimi e 721 l/s medi per produrre sul salto di metri 32,43 la potenza nominale media di kW 229 con restituzione delle acque nel medesimo torrente e nel medesimo Comune;

contestualmente, B. Energie S.r.l. ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio del relativo nuovo impianto idroelettrico in Comune di Prali e altresì domanda di avvio della Fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

con Ordinanza prot. n. 112308 del 04/10/2018 la predetta domanda di concessione di derivazione d'acqua in data 18/9/2018 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 18/10/2018 e dichiarata concorrente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., con la precedente domanda di concessione di derivazione d'acqua presentata in data 4/4/2018 da S.R.C. Hydro S.r.l. e, a sua volta, già oggetto di pubblicazione sul B.U.R. n. 32 del 9/8/2018;

con la medesima Ordinanza prot. n. 112308/2018, in conformità ai disposti di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., è stata comunicata la sospensione del procedimento di concessione di derivazione d'acqua in attesa della trasmissione all'Amministrazione procedente del preventivo di connessione alla rete elettrica emesso dal gestore di rete ed esplicitamente accettato dal richiedente; in conformità ai disposti di cui al medesimo D.P.G.R. n. 10/R 2003 è stata altresì comunicata la sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica sino alla conclusione della fase relativa alla concorrenza;

con nota prot. n. 124692 del 5/11/2018, espletati gli adempimenti procedurali previsti a norma dell'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana

di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento di VIA, avendo altresì già provveduto a dar corso alla pubblicazione dell'avviso ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; nell'ambito della medesima nota, come previsto ai sensi dell'art. 26, c. 5 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., la procedura di VIA è stata contestualmente dichiarata sospesa nelle more dello svolgimento degli adempimenti relativi alla concorrenza ex art. 12 del medesimo D.P.G.R. di competenza della scrivente Direzione;

con trasmissione in data 2/1/2019, B. Energie S.r.l. ha depositato agli atti del procedimento il preventivo di connessione alla rete elettrica che, esplicitamente accettato, ha completato di fatto tutta la documentazione progettuale minima utile al corretto avvio dell'istruttoria integrata prevista, in conformità ai disposti del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., in regime di concorrenza;

in data 15/10/2019 si è svolta la Visita Locale di istruttoria sui luoghi di previsto intervento e in data 17/10/2019, nell'ambito della procedura integrata disciplinata all'art. 26bis del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, al fine dell'esame della documentazione di progetto e della richiesta delle integrazioni progettuali da acquisire ai fini delle valutazioni istruttorie;

in data 12/3/2021, a valle di un periodo di sospensione del procedimento in parte conseguente ai disposti dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi, finalizzata all'esame delle integrazioni progettuali nel frattempo rese disponibili dal proponente e alla verifica delle possibili problematiche in essere in relazione agli aspetti di concessione di derivazione d'acqua e di compatibilità ambientale delle opere; nel corso della presente riunione si è dato atto della generale assenza di motivi ostativi al possibile prosieguo della procedura integrata in argomento;

nel corso della medesima riunione è stato inoltre delineato il quadro autorizzatorio di sintesi relativo ai titoli abilitativi e atti di assensi, comunque denominati, necessari innanzitutto al rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta e all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque da acquisire nell'ambito dell'istruttoria integrata di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.; in particolare, in aggiunta alla concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., al Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. ed infine all'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. di cui alle domande agli atti, la Conferenza di Servizi ha condiviso il seguente elenco di atti di assenso da acquisire:

- contributo in ordine all'applicazione della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- nulla contro Demanio Militare;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. n. 447/1998;
- nulla osta per possibili interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con il PAI;
- compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area e lo stato di dissesto in essere di cui alla D.G.R. n. 18-2555 del 9/12/2015;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
- approvazione del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo art. 185 D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- nulla osta per interferenze con la viabilità provinciale ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- parere generale sull'intervento e in ordine alla sua conformità urbanistica e alla possibilità di rilasciare il

- permesso di costruire ex D.P.R. n. 380/2001;
- parere in merito alla proposta inerente alle misure di compensazione ambientale/territoriale;
  - parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
  - TICA: benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione.

agli esiti della citata Conferenza di Servizi del 12/3/2021, stante l'assenza di motivi ostativi al possibile prosieguo dell'istruttoria, la domanda di concessione di derivazione d'acqua presentata da B. Energie S.r.l. in data 18/9/2018 è stata dunque ammessa alla valutazione comparativa con la predetta domanda in data 4/4/2018 di S.R.C. Hydro S.r.l., secondo quanto previsto a norma dell'art. 26, commi 6 e 7 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.;

in data 27/5/2021, nell'ambito della procedura prevista ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di valutare, in modo coordinato e contestuale, unitamente alla compatibilità ambientale dei due progetti concorrenti, anche la preferenza da accordarsi alla domanda che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio rispondesse ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. ed all'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in esito a tale riunione, per il complesso delle motivazioni riportate nel relativo verbale prot. n. 58820 del 28/5/2021 agli atti, è risultato che:

1. *“ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i due progetti oggetto di concorrenza presentati rispettivamente da SRC Hydro S.r.l. e da B. Energie S.r.l. possono ritenersi in linea di massima compatibili, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni ambientali eventualmente ancora necessarie - da perfezionare nel corso della prosecuzione dell'istruttoria per quanto riguarda il soggetto che viene ritenuto preferibile, come da successivo punto 2;*
2. *sulla base dei criteri di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. ed all'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tra i due progetti esaminati viene ritenuto preferibile, ai fini della concorrenza in corso nell'ambito della procedura di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e della definizione della relativa graduatoria, il progetto presentato da SRC Hydro S.r.l.;”*

con nota prot. n. 70575 del 1/7/2021 di questa Direzione, il verbale prot. n. 58820/2021 della suddetta riunione è stato trasmesso alle Società concorrenti e a tutti i soggetti interessati e facenti parte della Conferenza di Servizi;

con nota datata 30/8/2021, acquisita agli atti con prot. n. 90629 del 1/9/2021, lo Studio Legale Associato Ambrosio & Commodo in nome e per conto della B. Energie S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Giovanni Briatore, ha presentato formale istanza di *“annullamento in autotutela e riesame ai sensi dell'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. degli esiti della valutazione comparativa espressa dalla Conferenza di Servizi, nella riunione tenutasi il 27 maggio 2021, in merito ai progetti presentati dalla società B. Energie S.r.l. e S.R.C. Hydro S.r.l., con cui «sulla base dei requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R è stato ritenuto preferibile, ai fini della concorrenza nell'ambito della procedura di concessione di derivazione d'acqua, il progetto presentato da SRC Hydro S.r.l.»*”; ciò, in primo luogo, in considerazione di presunte palesi errate valutazioni tecniche che, in quanto tali, avrebbero inficiato la valutazione finale in sede di Conferenza di Servizi con particolare riferimento alla presunta errata quantificazione del tratto di T. Germanasca sotteso dal progetto proposto da S.R.C. Hydro S.r.l. e oggetto dell'esame comparativo; in secondo luogo per presunto difetto di istruttoria connesso al fatto che il progetto proposto da S.R.C. Hydro S.r.l., stante la presunta inidoneità geologica del sito di progetto della centrale, non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura competitiva ma avrebbe dovuto essere escluso dall'Amministrazione nella preliminare fase istruttoria;

la Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente, in qualità di soggetto coordinatore dell'Organo Tecnico per la VIA della Città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 111409 del

21/10/2021 trasmessa all'attenzione di B. Energie S.r.l. e dello Studio Legale Associato Ambrosio & Commодо, ha dato risposta alla predetta formale istanza datata 30/8/2021 di *“annullamento in autotutela e riesame della valutazione comparativa espressa dalla Conferenza di Servizi”*; nello specifico la F.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA ha attestato che *“la scelta del progetto SRC Hydro nell'ambito della procedura concorrenziale con il progetto in oggetto, discende come correttamente riportato nella richiamata istanza, da un elaborato processo decisionale basato sui dati progettuali agli atti e sulle risultanze delle rispettive istruttorie, secondo i disposti della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.”*; rispetto alle presunte errate valutazioni ha evidenziato che *“risultano corrette tutte le considerazioni collegate alla lunghezza del tratto sotteso del progetto SRC Hydro le quali vengono pertanto confermate in toto”*; rispetto alla presunta inidoneità geologica del sito ove è prevista la realizzazione della centrale in progetto proposta da S.R.C. Hydro S.r.l. ha ribadito che *“le interferenze di entrambi i progetti con lo stato di dissesto dei versanti sono state analizzate nel dettaglio e che rispetto a queste il funzionario della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale, competente per materia, ha verbalizzato nel corso della richiamata riunione della CdS la seguente considerazione «conferma la valutazione dell'OT e quanto già espresso in linea favorevole per entrambe le domande in sede di precedenti contributi espressi. Attesta che entrambi i progetti interferiscono con alcuni dissesti rappresentati nelle banche dati ufficiali: evidenzia che seppur l'interferenza delle singole iniziative sia differente, nel complesso, ai fini della valutazione comparativa, si concorda sul fatto che non si individui una preferenza. Nello specifico evidenzia che relativamente alla proposta SRC Hydro S.r.l. la documentazione tecnica resa disponibile è stata ritenuta sufficiente a garantire la compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto in essere; per quanto riguarda B. Energie S.r.l. il posizionamento dell'edificio di centrale necessiterebbe di ulteriori approfondimenti progettuali e documentali utili a illustrare nei dettagli la compatibilità delle scelte tecniche effettuate con il quadro dei dissesti in essere ma, come già espresso, si ritiene sin da ora che l'intervento nel suo complesso possa essere ritenuto compatibile». Quindi come evidenziato il progetto SRC Hydro è risultato compatibile con lo stato di dissesto e pertanto ambientalmente compatibile.”* ;

a seguito della predetta nota prot. n. 111409 del 21/10/2021 di risposta alla citata istanza di *“annullamento in autotutela e riesame ai sensi dell'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. degli esiti della valutazione comparativa espressa dalla Conferenza di Servizi”*, B. Energie S.r.l. e lo stesso Studio Legale Associato Ambrosio & Commодо non hanno trasmesso ulteriori comunicazioni o controdeduzioni;

con D.D. n. 6315 del 21/11/2022 è stata rilasciata a S.R.C. Hydro S.r.l., in esito alla citata domanda in data 4/4/2018, la concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. a scopo energetico dal T. Germanasca in Comune di Prali; con D.D. n. 6718 del 6/12/2022 è stato inoltre espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, contestualmente, con D.D. n. 6727 del 06/12/2022, è stata infine rilasciata l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio del relativo nuovo impianto idroelettrico in Comune di Prali e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili;

**Dato atto che** a seguito del rilascio dei suddetti provvedimenti a favore di S.R.C. Hydro S.r.l., si rende necessario concludere, a mezzo di atto espresso di diniego, anche il procedimento in capo a B. Energie S.r.l., venendo a cadere i presupposti del mantenimento della graduatoria prevista dall'art. 26bis, comma 7 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

**Rilevato che** per quanto sopra, non sussistono le condizioni di attuabilità della comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., in quanto il presente atto costituisce mero adempimento finalizzato alla necessaria chiusura del procedimento, non essendovi in senso stretto motivi ostativi alla

conclusione con esito favorevole della procedura integrata, se non l'intervenuta conclusione del procedimento di concorrenza a vantaggio di altro proponente;

**Ritenuto pertanto necessario**, alla luce di quanto sopra, procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito negativo;

**Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visti:

- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";
- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2022 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 e il relativo obiettivo operativo "0906Ob01 - Concessioni derivazioni acque superficiali e sotterranee";
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino che assegnano la

competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente, nonché l'art. 48 dello stesso Statuto;

- gli articoli 41 e 45 dello statuto.;

### **DETERMINA**

**1)** di dare atto che la Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta da B. Energie S.r.l. per l'utilizzo energetico delle acque del T. Germanasca in Comune di Prali, all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e al rilascio della Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del relativo impianto idroelettrico può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

**2)** di disporre, conseguentemente, il rigetto e l'archiviazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Germanasca in Comune di Prali citata in premessa, presentata da B. Energie S.r.l. (P.IVA n. 03739130049) in data 18/9/2018 e altresì della contestuale domanda di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del relativo nuovo impianto idroelettrico in Comune di Prali;

**3)** di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura della procedura integrata prevista a norma dell'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e, conseguentemente, di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti richiesti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati citati in premessa e comunque necessari all'attuazione del progetto relativo all'impianto in oggetto;

**4)** di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

**5)** di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati facenti parte della Conferenza di Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14/03/2023

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA  
DELL'ATMOSFERA)**

Firmato digitalmente da Claudio Coffano